



**COMUNE DI TENNO**  
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**(art. 27 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2011

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Marilena Boschetti*



## **INDICE**

<b>CAPO I</b>	<b>Disposizioni generali</b>		
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Art. 2	Individuazione delle occupazioni soggette a canone.	Pag.	3
Art. 3	Soggetto passivo	Pag.	3
Art. 4	Occupazioni esentate dal canone	Pag.	3
Art. 5	Tipologia delle occupazioni: permanenti e temporanee.	Pag.	4
Art. 6	Occupazioni di urgenza.	Pag.	4
<b>CAPO II</b>	<b>Canone di concessione</b>		
Art. 7	Criteri di determinazione del canone di concessione	Pag.	5
Art. 8	Classificazione delle strade	Pag.	5
Art. 9	Classificazione delle attività	Pag.	5
Art. 10	Modalità di applicazione del canone e tariffe.	Pag.	5
<b>CAPO III</b>	<b>Modalità di rilascio delle concessioni</b>		
Art. 11	Domanda di occupazione	Pag.	6
Art. 12	Rilascio della concessione.	Pag.	6
Art. 13	Cauzione	Pag.	7
Art. 14	Obblighi del concessionario	Pag.	7
Art. 15	Rinnovo delle concessioni	Pag.	7
Art. 16	Modifica, revoca e rinuncia delle concessioni	Pag.	7
Art. 17	Sospensione, decadenza ed estinzione delle concessioni	Pag.	8
<b>CAPO IV</b>	<b>Pagamento del canone</b>		
Art. 18	Modalità di pagamento del canone di concessione	Pag.	8
<b>CAPO V</b>	<b>Sanzioni e disposizioni finali</b>		
Art. 19	Sanzioni	Pag.	9
Art. 20	Omesso pagamento e riscossione coattiva	Pag.	9
Art. 21	Canone per la concessione dei posteggi previsto dalla L.P. n.	Pag.	10
Art. 22	Entrata in vigore	Pag.	10
<b>ALLEGATO TABELLA “A” Tariffe</b>		Pag.	11

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada – disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del decreto legislativo succitato, più avanti chiamato semplicemente "*canone*".
2. Con i termini "spazi ed aree pubbliche" si intendono le piazze, le strade e le aree pubbliche appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune nonchè le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
3. Sono considerate aree pubbliche comunali anche le strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato ed individuate con apposita deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ed integrazioni.

### **Articolo 2**

#### **Individuazione delle occupazioni soggette a canone.**

1. Le occupazioni assoggettate al canone di concessione sono quelle che sottraggono la disponibilità del bene all'uso generale della collettività determinando un disagio alla cittadinanza o, in alternativa, un vantaggio al titolare della concessione.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo.**

1. Soggetto passivo del canone è l'intestatario della concessione/autorizzazione.

### **Articolo 4**

#### **Occupazioni esentate dal canone.**

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di suolo**
  - a) per manifestazioni religiose e politiche;
  - b) per manifestazioni organizzate dal Comune o da altri enti pubblici per fini istituzionali
  - c) per manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, folcloristiche organizzate direttamente dal comune o alle quali l'amministrazione comunale abbia concesso il proprio patrocinio;
  - d) al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante;
  - e) gestione servizio parcheggi autorizzato dal comune;
  - f) sosta dei mezzi di trasporto pubblico e dei taxi;
  - g) sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico merci;
  - h) passi carrabili;
  - i) cantieri od installazioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche comunali;
  - j) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di ripristino;
  - k) con metratura complessiva uguale o inferiore a mq 1;
  - l) occupazioni che rivestano carattere di utilità pubblica comunale, specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento del Sindaco;
  - m) spazi utilizzati per il posizionamento di fioriere o vasi di fiori all'interno del suolo concessionato.

- n) previste dall'art. 7, comma 11. del D.lgs. 285/92 (*Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici.
2. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di suolo soprasuolo e sottosuolo:*
- a) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti
  - b) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo
  - c) necessarie all'attuazione di interventi commissionati per opere pubbliche da parte di Enti pubblici .
3. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di soprasuolo:*
- a) con tende, balconi e striscioni.
4. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di sottosuolo:*
- a) con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare;
  - b) relative ai corsi d'acqua;
  - c) relative a sottopassi e sovrappassi;
  - d) con metratura complessiva uguale o inferiore a mq 3.

## **Articolo 5**

### **Tipologia delle occupazioni: permanenti e temporanee.**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee a seconda della loro durata: sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di impianti o manufatti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche è soggetta a preventiva concessione, rilasciata dal competente servizio comunale su richiesta dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate di fatto, senza il provvedimento di concessione, sono considerate abusive, fatte salve quelle d'urgenza disciplinate dal successivo articolo 6. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dall'atto di concessione o protratte oltre il termine di validità della stessa.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe delle occupazioni regolari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Occupazioni di urgenza.**

1. Sono ammesse le occupazioni effettuate prima del rilascio della concessione soltanto in oggettive circostanze di somma urgenza, nelle quali qualsiasi indugio diventi pericoloso per le persone o per le cose.
2. In questi casi, l'interessato deve dare comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio comunale competente nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di tre giorni.
3. La mancata comunicazione entro il termine previsto al comma precedente o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

## **Capo II - Canone di concessione**

### **Articolo 7**

#### **Criteri di determinazione del canone di concessione.**

1. Il canone di concessione viene determinato e graduato sulla base dei seguenti criteri generali:
  - il vantaggio economico ricavato dal titolare della concessione;
  - l'eventuale connessione tra l'oggetto della concessione e l'attività svolta dal concessionario;
  - la gravità del disagio prodotto alla viabilità ed alla cittadinanza;
  - l'ubicazione dell'area occupata;
  - la tipologia, la durata e le dimensioni dell'occupazione.

### **Articolo 8**

#### **Classificazione delle strade.**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade comunali rientrano tutte in una categoria unica.

### **Articolo 9**

#### **Classificazione delle attività**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività sono così suddivise:
  - a) 1° fascia: attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande
  - b) 2° fascia: altre attività;
2. Per le seguenti attività è prevista una tariffa specifica, come da tabella "allegato A", senza la suddivisione per fasce di cui al punto 1.:
  - a) banchi di vendita occasionali;
  - b) circhi e spettacoli viaggianti;
  - c) occupazione sottosuolo da parte di Aziende o Società di erogazione di pubblici servizi.

### **Articolo 10**

#### **Modalità di applicazione del canone e tariffe**

1. Il canone di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, tenendo conto di una tariffa a mq giornaliera, mensile ed annuale ed applicando, di volta in volta, quella più favorevole al contribuente.
2. Il canone di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del presente regolamento è commisurato ad una tariffa giornaliera o annuale e alle seguenti fasce di occupazione:
  - posti fino a mq. 5;
  - posti da mq. 6 a mq. 15;
  - posti da mq. 16 a mq. 35;
  - posti da mq. 36 a mq. 60;
  - posti oltre mq. 60;
3. Il canone di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del presente regolamento è commisurato al seguente grado di copertura del territorio:
  - a) da 1% a 29%;
  - b) da 30% a 59%;
  - c) da 60% a 100%;

4. Il canone da corrispondere per le attività di cui al comma 1 dell'art. 9 non potrà essere inferiore a 12,00 euro, anche se l'importo risultante dal calcolo è minore.
5. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'euro per difetto; se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
7. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o Società di erogazione dei pubblici servizi le tariffe ordinarie sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste all'art. 9, comma 2, lett. c) e superiori ai 6 mesi di durata per anno solare, la tariffa applicabile è quella relativa alla 2° fascia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) ridotta al 10%.
9. Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.
10. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
11. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzia la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.
12. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa applicabile è quella ordinaria ridotta del 50%.

### **Capo III - Modalità di rilascio delle concessioni**

#### **Articolo 11**

##### **Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi od aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve presentare domanda all'amministrazione comunale almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l'inizio dell'occupazione.
2. La domanda di concessione dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a) dati anagrafici, residenza o domicilio, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
  - b) l'ubicazione, la tipologia e le dimensioni dell'occupazione che si intende realizzare;
  - c) le finalità, la durata e l'eventuale frequenza dell'occupazione.
3. L'amministrazione comunale predispose un modello di domanda.

#### **Articolo 12**

##### **Rilascio della concessione.**

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio competente per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni.
2. Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti nel regolamento comunale sul procedimento, rilascerà l'atto di concessione, che dovrà contenere:

- gli elementi identificativi della concessione;
- la durata e le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata;
- l'ammontare del canone dovuto;
- l'ammontare del deposito cauzionale effettuato e le condizioni per lo svincolo dello stesso;
- gli obblighi specifici del concessionario individuati dal successivo articolo 14. del presente regolamento.

### **Articolo 13 Cauzione.**

1. La concessione può essere sottoposta a preventivo deposito della cauzione nei casi seguenti:
  - \* in caso di scavi e cantieri edili;
  - \* ogniqualevolta l'occupazione possa comportare danneggiamento del suolo pubblico.
2. La misura, le modalità di deposito e le condizioni di svincolo della cauzione sono stabilite con provvedimento del Responsabile del procedimento.

### **Articolo 14 Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche previste nell'atto di concessione relativamente agli obblighi di:
  - a. eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici al termine della concessione; in caso di mancato rispetto dell'obbligo, il comune provvederà direttamente, con recupero delle spese a carico del concessionario;
  - b. sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi per effetto dell'occupazione;
  - c. effettuare il pagamento del canone alla scadenze previste;
  - d. non trasferire ad altri soggetti la concessione.
2. Nel caso di pluralità di occupanti, anche di fatto, gli stessi saranno tenuti in solido al pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 1292 del Codice Civile.

### **Articolo 15 Rinnovo delle concessioni.**

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili e/o prorogabili.
2. Il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo o di proroga almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, indicando la durata del rinnovo o della proroga.

### **Articolo 16 Modifica, revoca e rinuncia delle concessioni.**

1. Le occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo pubblico conseguenti la posa e il mantenimento con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o Società di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, e di altri soggetti comunque autorizzati in presenza di pubblico interesse, non possono avere una durata superiore ad anni 29 (ventinove). La concessione disciplina gli adempimenti in merito alla Circolazione Stradale ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (Codice della Strada) e relativo Regolamento d'esecuzione sulla base del disciplinare di concessione tipo.

2. L'amministrazione comunale, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute e con atto adeguatamente motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione.
3. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone,
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, con apposita comunicazione scritta da inoltrare almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo autorizzato. In tal caso la rinuncia non comporta alcun addebito; se l'occupazione è in corso o è comunicata dopo il termine previsto, si procederà al ricalcolo per il periodo utilizzato tenendo conto comunque dei tre giorni di preavviso previsti.

### **Articolo 17**

#### **Sospensione, decadenza ed estinzione delle concessioni.**

1. La decadenza delle concessioni si verifica nei casi seguenti:
  - violazione delle finalità e delle modalità di utilizzo degli spazi pubblici previste nell'atto di concessione;
  - danni alle proprietà comunali;
  - mancato versamento del canone e delle eventuali sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente regolamento;
  - violazione del divieto di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione.
2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato nè esonera dal pagamento di quello ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza o la sospensione viene dichiarata con provvedimento dirigenziale, che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino.
4. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nella stessa o per rinuncia del concessionario.

## **Capo IV - Pagamento del canone**

### **Articolo 18**

#### **Modalità di pagamento.**

##### *Occupazioni temporanee, compresi i banchi di vendita occasionali*

1. L'ammontare del canone dovuto deve essere indicato nell'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 285/92; se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto direttamente dall'Ente appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili.
2. Il versamento del canone, ad eccezione delle occupazioni relative all'attività edilizia, ai circhi e spettacoli viaggianti ed ai banchi di vendita occasionali, deve essere effettuato non oltre il decimo giorno successivo al termine previsto per le occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, ai circhi e spettacoli viaggianti ed ai banchi di vendita occasionali, i versamenti dovranno essere effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Nel caso l'occupazione riguardi un periodo pluriennale il canone delle annualità successive al rilascio dell'autorizzazione saranno richieste dall'Ente appena a conoscenza delle tariffe applicabili e dovranno essere versate entro 30 giorni dalla richiesta.

#### *Occupazioni di suolo e sottosuolo a carattere permanente*

1. Il versamento del canone può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno a cui il canone si riferisce o in alternativa in due rate di pari importo la prima scadente il 31 gennaio e la seconda scadente il 31 luglio dell'anno cui il canone si riferisce.
2. Sarà considerato soggetto passivo del canone il concessionario risultante al 1° gennaio e al 1° luglio rispettivamente per il 1° e 2° semestre. Eventuali subentri nel corso dei due semestri saranno oggetto di accordo privato tra le parti interessate.
3. Eventuali nuove autorizzazioni concesse durante l'anno per periodi parziali di semestri dovranno essere saldate, per il semestre interessato, entro 10 giorni dall'ottenimento della concessione. Il calcolo sarà effettuato proporzionalmente alla tariffa annua applicabile, rapportata ai mesi di utilizzo del semestre interessato.

#### *Occupazioni abusive o comunque non autorizzate*

- a) L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

## **Capo V - Sanzioni e disposizioni finali**

### **Articolo 19**

#### **Sanzioni.**

1. L'autore dell'occupazione abusiva è tenuto a rimuovere le opere abusive.
2. Qualora il responsabile non provveda alla rimozione delle opere abusive, il comune può procedere d'ufficio, con recupero delle spese a carico dei responsabili.
3. Per le occupazioni abusive o comunque non autorizzate, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) occupazioni a carattere temporaneo (inferiori all'anno): sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto; in mancanza di dati certi risultanti dai verbali di accertamento si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale stesso, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) occupazioni a carattere permanente (superiori all'anno): sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato;
5. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
6. Quando previsti, saranno applicati gli interessi al tasso legale in vigore, calcolati solo sul canone dovuto

### **Articolo 20**

#### **Omesso pagamento e riscossione coattiva**

1. Nel caso di omesso versamento di quanto dovuto si procederà ad emettere invito di pagamento, con lettera raccomandata, con l'addebito delle sanzioni, delle spese necessarie per la notifica e degli interessi legali, concedendo il termine di 10 giorni dalla data di notificazione per effettuare il versamento.

2. Esaurita la procedura di cui al punto precedente, si procederà alla riscossione coattiva con l'addebito degli ulteriori interessi, la decorrenza degli stessi partirà dalla scadenza dei 10 giorni concessi di cui al punto 1).
3. Per i versamenti che perverranno dopo la decorrenza dei 10 giorni concessi nell'invito di pagamento e prima dell'inizio della riscossione coattiva saranno dovuti comunque gli interessi e le sanzioni previste; la decorrenza degli stessi avrà inizio dalle date di scadenza indicate al punto 1) e fino alla data di effettuazione del versamento.
4. Dell'avvio dei procedimenti e del loro esito sarà data notizia all'Ufficio Comunale competente al fine di valutare l'emissione di ulteriori provvedimenti di sospensione o revoca della Concessione o di non rilascio successive Concessioni nel caso di occupazioni temporanee.

#### **Articolo 21**

##### **Canone per la concessione dei posteggi previsto dalla L.P. n. 4/2000.**

1. Il canone di concessione per i mercati ed i posteggi su aree pubbliche stabilito dal presente regolamento comprende anche il "canone di posteggio" previsto dalla L.P. n. 4/2000.

#### **Articolo 22**

##### **Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.

### Canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Tariffe a decorrere dal 01.01.2011

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFFA dal 2011
	<b>SUOLO – SOPRASSUOLO</b>	
1^ fascia	<b>ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E/O BEVANDE - Art. 9 comma. 1 lettera a)</b>	<b>euro/mq</b>
	Concessioni annuali	45,00
	Concessioni mensili	9,00
	Concessioni giornaliere	0,95
2^ fascia	<b>ALTRE ATTIVITA' - Art. 9 comma 1 lettera b)</b>	<b>euro/mq</b>
	Concessioni annuali	40,00
	Concessioni mensili	8,00
	Concessioni giornaliere	0,75
- il canone non potrà essere inferiore a €. 12,00 anche se l'importo risultante dal calcolo è inferiore (art. 10 comma 5);		
- i versamenti andranno arrotondati per difetto o per eccesso all'euro (art. 10 comma 6);		
- nell'ambito della durata e della tipologia di occupazione verrà applicata la tariffa più favorevole al contribuente.		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFFA dal 2011
	<b>TARIFFE NON RIPARTITE PER ZONE (CATEGORIE) - Art. 9 comma 2</b>	
	<b>BANCHI DI VENDITA OCCASIONALI - Art. 9 comma 2 lettera a)</b>	<b>euro/giorno</b>
	Posti fino a mq 5	5,00
	Posti da mq 6 a mq 15	9,00
	Posti da mq 16 a mq 35	15,00
	Posti da mq 36 a mq 60	20,00
	Posti oltre mq 60	0,50
	<b>CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI - Art. 9 comma 2 lettera b)</b>	<b>euro/mq</b> 0,11
	<b>SOTTOSUOLO</b>	
	<b>IMPIANTI DI AZIENDE O SOCIETA' EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI - Art. 9 comma 2 lettera c)</b>	<b>euro/anno</b>
	copertura del territorio urbano da 1% a 29%	516,00
	copertura del territorio urbano da 30% a 59%	1.000,00
	copertura del territorio urbano da 60% a 100%	2.000,00